



PROVINCIA DI BRINDISI
Area 4 – Ambiente, Ecologia e Mobilità
Settore Ambiente

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE DI AUTORIZZAZIONE

n. 68 DEL 14-06-2022

Oggetto: Nuovo Progetto Energia srl - Istanza di PAUR per la realizzazione di un parco fotovoltaico della potenza di 4,983 MW, incluso opere di connessione, da realizzarsi in agro di Francavilla Fontana

IL DIRIGENTE DELL' AREA 4 AMBIENTE E MOBILITA' DELLA PROVINCIA DI
BRINDISI

Premesso che

- con nota in atti al prot. n. 33926 del 22/10/2021 la società proponente NUOVO PROGETTO ENERGIA SRL (Via Vittorio Alfieri, n. 1, Conegliano (TV) nuovoprogettoenergia@pec.itpresentava), ha presentato istanza di PAUR per la realizzazione ed esercizio di un *parco fotovoltaico della potenza di 4,983 MW, incluso opere di connessione, da realizzarsi in agro di Francavilla Fontana*;
- questo Servizio, con nota prot. n. 33926 del 22/10/2021, dava avvio al procedimento per il rilascio del Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale (PAUR) relativo al progetto in questione, ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii, con richiesta agli Enti in indirizzo di verificare l'adeguatezza della documentazione presentata, ognuno per gli aspetti di propria competenza;
- in riscontro alla suddetta nota sono pervenuti i contributi degli Enti interessati come di seguito sommariamente riportati:
 - o Servizio Amministrazione del Patrimonio – nota in atti al prot. n. 34053 del 25/10/2021;
 - o ENAC – da ultimo nota prot. n. 133619 del 19/11/2021
 - o RFI – nota prot. n. 1285 del 02/11/2021;
 - o MISE Divisione III – da ultimo nota prot. n. 41243 del 22/12/2022;
 - o Servizio Viabilità della Provincia di Brindisi – nota prot. n. 35417 del 04/11/2021;
 - o SNAM – nota prot. n. 306 del 16/11/2021;
 - o FSE – nota prot. n. 1129 del 16/11/2021;
 - o Autorità Idraulica della Regione Puglia – nota prot. n. 17548 del 18/11/2021;
 - o Ufficio per le Espropriazioni della Regione Puglia – nota in atti al prot. n. 37403 del 19/11/2021;
 - o Aeronautica militare – nota prot. n. 57954 del 10/12/2021
 - o Servizio Risorse Idriche della Regione Puglia – nota prot. n. 13877 del 22/11/2021
 - o ARPA – nota prot. n. 80299 del 23/11/2021;
 - o Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia – nota prot. n. 1452 del 03/11/2021;
 - o Servizio Osservatorio abusivismo e usi civici della Regione Puglia nota prot. n. 14424 del 30/11/2021
- il proponente, da ultimo con nota in atti al prot. n. 3778 del 07/02/2022, ha fornito la documentazione richiesta oltre a rappresentare le proprie osservazioni a quanto espresso dagli Enti interessati.
- con nota prot. n. 3834 del 07/02/2022 questo Servizio ha chiesto al Comune interessato, ai sensi del comma 4 dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, di pubblicare tempestivamente all'albo pretorio l'avviso pubblico relativo al progetto di cui in oggetto;
- questo Servizio con nota prot. n. 3999 del 08/02/2022 ha convocato la prima seduta della Conferenza di Servizi per la valutazione del progetto in parola che, come desumibile dal verbale trasmesso con nota prot. n. 8040 del 10/03/2022, ha stabilito le modalità di svolgimento dei propri lavori e ha avanzato richiesta di documentazione integrativa;
- con nota prot. n. 11664 del 12/04/2022, il proponente ha dato riscontro alle richieste di documentazione integrativa avanzate dalla Conferenza di Servizi;
- con nota prot. n. 13569 del 29/04/2022 questo Servizio ha convocato la seconda seduta della Conferenza di Servizi per la valutazione del progetto in questione avente quale ordine del giorno l'espressione del giudizio di compatibilità ambientale del progetto in questione nonché l'acquisizione dei pareri, nullaosta, concessioni, autorizzazioni e quant'altro necessario per la realizzazione e gestione dell'impianto ai fini del rilascio del PAUR.


- sono stati acquisiti agli atti della Conferenza di Servizi i contributi con annessi allegati di seguito riportati:
 - Servizio Agricoltura – nota prot. n. 6958 del 09/02/2022;
 - Ministero dello Sviluppo Economico Divisione III – nota prot. n. 4577 del 11/02/2022;
 - Decimo Reparto infrastrutture dell'Esercito – nota prot.n. 3428 del 07/03/2022;
 - AQP – nota prot. n. 16775 del 14/03/2022;
 - Comando Militare Esercito Puglia – nota prot. n. 9081 del 23/03/2022;
 - Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale – nota prot. n. 9454 del 05/04/2022;
 - Aeronautica Militare – nota prot. n. 17431 del 06/04/2022;
 - TERNA - nota in atti al prot. n. 12660 del 21/04/2022;
 - MTE Div VIII– nota prot. n. 13143 del 02/05/2022;
 - ARPA – nota prot. n. 37238 del 16/05/2022;
 - Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo – nota prot. n. 5500 del 18/05/2022;
 - Autorità Idraulica della Regione Puglia – nota prot. n. 9162 del 18/05/2022;
 - Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia – nota prot. n. 4482 del 19/05/2022;
 - Servizio Transizione Energetica della Regione Puglia – nota prot. n. 4143 del 17/05/2022;
 - Servizio Riforma Fondiaria della Regione Puglia -nota prot. n. 7404 del 17/05/2022
- come desumibile dal verbale trasmesso con nota prot. n. 17542 del 01/06/2022 la Conferenza di Servizi:
 - ha ritenuto che gli Enti deputati alla tutela paesaggistica e del territorio, parte integrante e sostanziale della valutazione degli impatti ambientali, hanno espresso il proprio argomentato dissenso assumendo una posizione prevalente rispetto ai pareri espressi dagli altri enti;
 - ha richiamato le disposizioni delle NTA del PPTR nella parte in cui viene stabilito che:
 - ai sensi del comma 4 dell'art. 91 delle NTA del PPTR l'accertamento di compatibilità paesaggistica, ha valore di parere obbligatorio e vincolante, è atto autonomo e presupposto al rilascio del titolo legittimante l'intervento urbanistico-edilizio;
 - ai sensi dell'art. 89 delle NTA del PPTR i provvedimenti di cui al comma 1 relativi ad interventi assoggettati anche alle procedure di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA sono rilasciati all'interno degli stessi procedimenti nei termini da questi previsti.
 - ha ritenuto che avendo tutti gli enti competenti ad esprimersi in merito alla compatibilità paesaggistica dell'intervento in questione, oltre che al rilascio del provvedimento finale di accertamento (Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia, ARPA e Servizio Agricoltura), espresso il loro argomentato parere non favorevole, allo stato si ritiene che non vi siano i presupposti affinché il provvedimento finale di VIA possa considerarsi quale provvedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica e, ancor più, non vi siano i presupposti per considerare in senso più generale soddisfatta la condizione di compatibilità paesaggistica dell'intervento in questione
 - ha deciso di poter considerare chiusi i lavori della Conferenza di Servizi decisoria considerando NON soddisfatta la compatibilità ambientale del progetto in questione in relazione agli aspetti relativi alla tutela del paesaggio e all'utilizzo delle aree agricole per le motivazioni riportate nei pareri espressi dagli Enti interessati;
- questo Servizio con nota prot. n. 17743 del 06/06/2022, ai sensi dell'art. 10-bis della LEGGE 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, ha comunicato i motivi che ostano all'accoglimento positivo dell'istanza in questione e assegnato il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, a ché il proponente potesse presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

Tutto quanto sopra premesso,

- dalla documentazione complessivamente prodotta dal proponente si evince quanto segue:
 - il proponente intende realizzare un impianto fotovoltaico in oggetto, avente potenza nominale di picco in condizioni STC di circa 4.983 kWp e potenza massima in immissione pari a 4.700 kW, sarà realizzato su terreno pianeggiante sito in agro del comune di Francavilla Fontana (BR) al Fg. 30 P.lle 160 e 52 con strutture ad inseguimento monoassiale orientate con asse Nord/Sud;
 - il progetto prevede la realizzazione di un intervento di rimboschimento per un'area pari al 25% del lotto di impianto fotovoltaico, che sarà destinato alla piantumazione di un'area boschiva con piante arboree e/o arbustive autoctone tipiche dell'area mediterranea da posizionare sia perimetralmente all'impianto e sia nell'area di rispetto paesaggistico ubicata a nord della particella n.51.

Rilevato che da una sommaria ricognizione effettuata dal Servizio Ambiente della Provincia è stato accertato che:

- il territorio della Provincia di Brindisi è interessato a far data dal 2019 da oltre n. 95 istanze volte alla realizzazione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile su suolo agricolo mediante sistema fotovoltaico;
- la potenza totale relativa a dette istanze nel complesso è pari a oltre 1800 MW per un'estensione areale complessiva superiore a 2700 ha;
- allo stato attuale circa 1500 ha di suolo agricolo del territorio della Provincia di Brindisi risultano già interessati dall'installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia da fonte rinnovabile;
- gli impianti già installati (in **rosso**) e quelli per i quali è stata presentata istanza di autorizzazione (**blue**) risultano maggiormente e significativamente addensati nel Comune di Brindisi e nei Comuni ad esso limitrofi come si evince dalla rappresentazione cartografica di seguito riportata;



Considerato che nell'ambito della Conferenza di Servizi sono pervenuti tra gli altri i pareri definitivi degli Enti interessati come di seguito riportati:

- **ARPA Puglia, Dap di Brindisi**, con nota prot. n. 37238 del 16/05/2022, esprime parere non favorevole evidenziando le criticità relative agli impatti cumulativi; l'indice di pressione cumulativa risulta al di sopra del limite del 3 % essendo pari a 11% e le misure di mitigazione e compensazione risultano insufficienti;
- **il Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia** da ultimo con nota prot. n. 4482 del 19/05/2022 ritiene che gli interventi progettati non siano compatibili con la normativa del PPTR per le motivazioni di seguito riportate:
 - o il progetto proposto rientra, ai sensi dell'art. 89 delle norme tecniche di attuazione del PPTR, tra gli interventi di rilevante trasformazione e, pertanto, la verifica di compatibilità paesaggistica che deve considerare l'impianto fotovoltaico nella sua interezza, ovvero come complesso di pannelli fotovoltaici, tracciato del cavidotto ed ulteriori opere annesse, quali cabinati prefabbricati, viabilità di nuovo impianto ed adeguamenti della viabilità esistente, deve essere effettuata, così come precisato nell'art. 91 comma 1 delle NTA del PPTR, sia con riferimento alle previsioni ed obiettivi tutti del PPTR, sia rispetto alla normativa d'uso di cui alla sezione C2 della scheda d'ambito della "**Campagna brindisina**";
 - o in riferimento alle **Componenti idrogeomorfologiche** si rappresenta che l'invariante strutturale del "*sistema idrografico costituito dal reticolo densamente ramificato della piana di Brindisi, per lo più irreggimentato in canali di bonifica, che si sviluppa sul substrato impermeabile (...) e dal reticolo idrografico superficiale principale del Canale Reale e dei suoi affluenti, che si sviluppa ai piedi dell'altopiano calcareo*" costituisce la principale rete di deflusso delle acque e dei sedimenti dell'altopiano e della piana verso le falde acquifere del sottosuolo e il mare, e la principale rete di connessione ecologica all'interno della figura;
 - o la realizzazione dell'impianto fotovoltaico in un contesto caratterizzato dalla presenza del *Bene Paesaggistico "Canale Reale"* e del "*Reticolo Idrografico di Connessione della R.E.R.*" a soli 150 mt contrasterebbe con la regola di riproducibilità dell'invariante che prevede la "*salvaguardia della continuità e integrità dei caratteri idraulici, ecologici e paesaggistici del sistema idrografico endoreico e superficiale e la loro valorizzazione come corridoi ecologici multifunzionali per la fruizione dei beni naturali e culturali che si sviluppano lungo il loro percorso*";
 - o con riferimento alle **Componenti ecosistemiche e ambientali** e, in particolare, all'invariante strutturale del "*sistema agro-ambientale costituito (...) dalle zone boscate o a macchia, relitti degli antichi boschi*", si rappresenta che l'impianto fotovoltaico è inserito in un contesto caratterizzato dalla presenza di formazioni arbustive in evoluzione (dista a circa 100 m). A tal riguardo, considerato che la regola di riproducibilità dell'invariante è garantita dalla "*salvaguardia delle macchie boscate residue*", si rappresenta che la realizzazione dell'impianto in un'area che è caratterizzata dalla presenza di formazioni boschive (residui di formazioni forestali di notevole interesse biogeografico e conservazionistico), contribuirebbe a pregiudicare la conservazione e l'incremento degli elementi di naturalità, contrastando con la normativa d'uso di cui alla Sezione C2 della scheda d'ambito che prevede di "*elevare il gradiente ecologico degli agroecosistemi*" e "*tutelare le forme naturali e seminaturali dei paesaggi rurali*", prevedendo misure atte a "*tutelare la conservazione dei lembi di naturalità costituiti da boschi, cespuglieti e arbusteti*";
 - o con specifico riferimento alle **Componenti antropiche e storico – culturali** ed, in particolare, alle *Componenti dei Paesaggi Rurali*, il progetto compromette la conservazione dei paesaggi rurali storici e della trama agraria. L'impianto fotovoltaico è collocato in zone agricole che non hanno perso i propri caratteri di naturalità e la sua realizzazione comporterebbe ulteriore consumo di suolo con una forte trasformazione mediante un intervento a lunga durata temporale stimata intorno ai 30 anni. La realizzazione dell'impianto fotovoltaico contribuirebbe a pregiudicare la conservazione, contrastando con la normativa d'uso che prevede invece di "*migliorare la qualità ambientale del territorio*" e "*contrastare il consumo di suoli agricoli e naturali a fini infrastrutturali ed edilizi*", evitando tra l'altro trasformazioni che possano compromettere la funzionalità della rete ecologica per la biodiversità e valorizzando i corsi d'acqua come corridoi ecologici multifunzionali;
 - o con riferimento alle **Componenti visivo percettive** si rappresenta che il campo fotovoltaico in progetto, considerata la sua estensione, altera le componenti e le relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche ed ecologiche che caratterizzano la struttura della figura territoriale d'ambito interessata. La recinzione del campo fotovoltaico comporta un elemento di frammentazione dello spazio aperto circostante. Gli interventi di mitigazione proposti tendono a nascondere l'impianto, non a migliorarne l'inserimento, anzi rappresentano un ulteriore elemento di riconoscimento e trasformazione del territorio;
 - o **l'intervento risulta in contrasto con la Normativa d'uso e con gli Obiettivi di qualità** della relativa Scheda d'Ambito;
 - o considerato lo stato attuale dei luoghi si ritiene che gli interventi progettati, riconducibili ai siti dell'impianto fotovoltaico, alle cabine di trasformazione e smistamento e del tracciato del cavidotto, comportino pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici dei luoghi e contrastino con le previsioni delle NTA

del PPTR e con quanto previsto dalla Sezione C2 della Scheda d'Ambito della Campagna Brindisina, nei suoi Obiettivi di Qualità Paesaggistica e Territoriale e nella normativa d'uso in essa riportati.

- o il progetto proposto non contiene elementi modificabili ai fini della sua approvazione, in quanto la localizzazione in zona esclusivamente agricola è incompatibile con la tutela del Paesaggio, di conseguenza non sono indicabili modifiche o prescrizioni utili al superamento del presente parere non favorevole, in quanto l'incompatibilità attiene alla scelta localizzativa.
- il **Servizio Agricoltura della Regione Puglia** – con nota prot. n. 6958 del 09/02/2022 esprime valutazione non favorevole in ragione del fatto che l'impianto comporterebbe consumo del suolo che sarebbe sottratto alla produzione agricola compromettendo la trama agraria.

Considerato che, in relazione ai suddetti pareri negativi, il proponente ha osservato quanto segue:

- ai sensi dell'art. 12, co. 7, D. Lgs. n. 387/2003 nonché del D.M. 10.9.2010, l'installazione di impianti FER è pacificamente ammessa in zone agricole, come chiarito anche dalla giurisprudenza che, sul punto, ha affermato che "ulteriore principio fondamentale della materia in esame – oltre alla compatibilità degli impianti con le zone "classificate agricole dai vigenti strumenti urbanistici" – è quindi quello della massima diffusione delle fonti di energia rinnovabili, con conseguente limitazione della potestà regionale alla sola individuazione di specifici siti non idonei" (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 2983/2021);
- l'individuazione dell'area come non idonea non equivale comunque ad una sorta di vincolo preclusivo all'installazione dell'impianto, posto che, da un lato l'individuazione di tali aree si configura quale mero fattore di accelerazione e semplificazione dell'iter autorizzativo; dall'altro, spetta in ogni caso all'Amministrazione effettuare una adeguata istruttoria al fine di verificare la sussistenza di quelle esigenze di tutela prevalenti rispetto all'installazione dell'impianto;
- la mera circostanza che l'area sia ubicata all'interno di area olivicola DOP "Terra D'Otranto" non è da ritenersi di per sé ostativa alla realizzazione del Progetto, poiché l'appartenenza a detta area preclude la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili solo -e soltanto se- è prevista l'estirpazione di ulivi;
- In relazione al presunto "consumo di suolo", la Scrivente ritiene opportuno rilevare che l'area oggetto di intervento è allo stato attuale per lo più incolta; cosicché l'asserita sottrazione del suolo alla produzione agricola ha un carattere meramente potenziale;
- come affermato dalla giurisprudenza, nelle aree non vincolate, come è nel caso di specie, le norme paesistiche regionali non assumono valore vincolante, quanto piuttosto di "mero (e generale) indirizzo pianificatorio" (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 2243/2022), come si desume dal progetto presentato, le opere di mitigazione che sono state previste, la presenza degli ulivi perimetrali e il mantenimento degli attuali muretti a secco, rendono l'impianto sostanzialmente invisibile dall'esterno, non intaccando in alcun modo il contesto paesistico di riferimento;
- l'indice di pressione cumulativa rappresenta una mera "indicazione di sostenibilità sotto il profilo dell'impegno di SAU" - e non è pertanto vincolante ai fini autorizzativi - al fine di compensare il superamento della soglia di sostenibilità che è stabilita nel 3%, il soggetto proponente ha individuato come intervento compensativo la realizzazione di opere di pubblica utilità in favore del comune di Francavilla Fontana.

Considerato che gli impatti sull'ambiente derivanti dalla realizzazione dell'esercizio dell'impianto in questione, come desumibile dai pareri espressi dagli Enti interessati, sono i seguenti:

- la presenza di altri campi fotovoltaici nelle vicinanze rispetto a quello proposto, fa sì che il campo in questione genererebbe ulteriore artificializzazione dei luoghi nelle loro componenti strutturali e percettive;
- con riferimento alle componenti antropiche e storico/culturali, e in particolare le componenti dei paesaggi rurali, il progetto compromette la conservazione dei paesaggi rurali storici e la trama agraria che nell'area di intervento, mediante alternanza di colture orticole, uliveto, frutteto, vigneto e seminativi, ha generato il mosaico agricolo tipico della campagna brindisina; le stesse direttive contenute nella Sezione C2 della Scheda d'Ambito della Campagna Brindisina prevedono che i soggetti pubblici e privati, nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale, come quello in esame, adottino "*misure per contrastare la proliferazione delle serre e di altri elementi di artificializzazione delle attività agricole intensive con particolare riferimento ... omississ.. alle opere di rilevante trasformazione territoriale, quali i fotovoltaici al suolo che occupano grandi superfici*";
- gli interventi progettati, riconducibili al sito del campo fotovoltaico, alle cabine di trasformazione e smistamento e al tracciato del cavidotto interrato, comportino pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici dei luoghi e contrastino con le previsioni della NTA del PPTR e con quanto previsto dalla Sezione C2 della Scheda d'Ambito della Campagna

Brindisina, nei suoi Obiettivi di Qualità Paesaggistica e Territoriale e nella normativa d'uso in essa riportati;

- in riferimento alle componenti visivo percettive, il campo fotovoltaico in progetto altera le componenti e le relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche ed ecologiche che caratterizzano la struttura delle figure territoriali d'ambito interessate;
- il parco fotovoltaico comporterebbe un'ulteriore sottrazione di suolo andando a modificare non solo gli attuali assetti colturali ma l'omogeneità di un paesaggio altrimenti occupato da vegetazione naturale o ad uso agricolo;
- il parco con le relative opere annesse andrebbe ad incidere sulla giacitura della maglia agricola tanto più in ragione del fatto che il progetto ricade in aree agricole destinate, anche solo potenzialmente, alle produzioni di qualità e che il territorio in cui è immerso il progetto in questione è interessato da produzioni agricole di particolare qualità e tipicità.

Dato atto che:

- in merito al DECRETO LEGGE n. 77 del 31 maggio 2021 *“Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*, entrato in vigore il 1° giugno con il quale sono state apportate diverse modifiche al D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, riguardante i procedimenti di Valutazione d'Impatto Ambientale e di PAUR, relativi agli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, ai sensi dell'art. 3-septis del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii, la Provincia ha presentato un interpello urgente al Ministero della Transizione Ecologica al fine di chiarire alcuni aspetti procedurali in ragione dell'entrata in vigore del citato Decreto al quale ad oggi non risulta alcun riscontro;
- stante l'assenza di una specifica disposizione transitoria riguardante le istanze presentate prima del richiamato D.L., questo Servizio ha inteso applicare i precetti di cui all'art. 11 del R.D. 16 marzo 1942 n. 262 in base al quale *“la legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo”*;
- stante la perentorietà dei termini prescritti dal D.Lgs n. 152/2006, anche in assenza di riscontro all'interpello, per i procedimenti già avviati si è ritenuto opportuno proseguirà con gli iter istruttori secondo la normativa previgente l'entrata in vigore del citato Decreto fatto salvo che in sede di adozione del provvedimento definitivo si debba tener conto nella normativa vigente al momento secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale del principio *tempus regit actum*;
- con la legge n. 108 del 29.07.2021 di conversione del citato DL n. 77, non sono state apportate significative modificazioni che possano rilevare al procedimento in questione fatto salvo le nuove disposizioni di cui all'art. 27 bis del D.Lgs n. 152/2006 che così dispongono: *“La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende, recandone l'indicazione esplicita, il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto....”*;
- con sentenza della Sez. IV del Consiglio di Stato n. 6195/2021, pubblicata il 02/09/2021 è stato definitivamente acclarato che la competenza per l'espletamento delle procedure di PAUR resta in capo alla Regione; alla luce di tale disposizione questo Servizio con nota prot. n. 29153 del 10/09/2021 ha rimesso al competente Servizio Regionale tutti gli atti procedurali al fine del prosieguo del procedimento di cui in oggetto;
- con Legge Regionale n. 33 del 21/09/2021 (BURP 23.09.2021), il Consiglio della Regione Puglia ha operato una modifica della L.R. 17/2007 e ha disposto che *“nelle more dell'approvazione di una disciplina normativa organica e unitaria di riordino delle funzioni in materia ambientale, la delega di cui al comma 2 va interpretata nel senso di ritenere che rientrino nella stessa anche le funzioni amministrative correlate all'adozione del Provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) di cui all'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nonché ogni altra funzione amministrativa demandata all'Autorità competente. Per l'effetto, tale delega è da intendersi*

estesa anche in relazione ai procedimenti di VIA e di PAUR le cui istanze risultano già inoltrate agli enti delegati e sono ancora in corso oppure i cui procedimenti avviati risultano conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”;

- con il D. lgs n. 199/2021 sono state emanate nuove disposizioni per l’attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili e, in particolare, all’art. 20 è stata definita la “disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili” disponendo, al comma 8 che, nelle more dell’individuazione delle aree idonee.... sono considerate idonee....
 - a) i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica non sostanziale ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e seguenti, del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28;
 - b) le aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - c) le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale;
- con Legge Regionale n. 51 del 30/12/2021, all’art. 37 il Consiglio della Regione Puglia ha stabilito:
 1. nelle more dell’individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dall’articolo 20 del d.lgs. 199/2021, nei siti oggetto di bonifica, inclusi i siti di interesse nazionale, situati all’interno delle aree non idonee definite per specifiche tipologie di impianti da fonti rinnovabili di cui all’allegato 3 del r.r. 24/2010, sono consentiti gli interventi di cui all’articolo 242-ter del d.lgs. 152/2006 riferiti a impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.
 2. Non sono preclusi, ancorché ricadenti in aree non idonee alla localizzazione di nuovi impianti ai sensi del r.r. 24/2010, gli interventi nelle aree interessate da cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, purché siano oggetto di un preliminare intervento di recupero e di ripristino ambientale, nel rispetto della normativa regionale, con oneri a carico del soggetto proponente.
 3. Restano ferme, laddove previste, le procedure di verifica di assoggettabilità e valutazione di impatto ambientale di cui al d.lgs. 152/2006, nonché le procedure paesaggistiche.

Per tutto quanto sopra premesso, rilevato e considerato

Visti

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e s.m.i., che disciplina, nella Parte Seconda, Titolo III le procedure per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per la verifica di assoggettabilità a VIA;
- il D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- la Legge Regionale 12.04.2001 n. 11, “Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale”, e successive modifiche, che disciplina le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e definisce le competenze in materia;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2614 del 28/12/09 avente ad oggetto la “Circolare esplicativa delle procedure di VIA e VAS ai fini dell’attuazione della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/06 come modificato dal D.Lgs. n. 04/08”;
- la L.R. n. 17/2007 e s.m.i. recante “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale” con la quale, tra l’altro, entra in vigore l’operatività della delega alle Province delle funzioni in materia di procedura di VIA e in materia di valutazione di incidenza così come disciplinate dalla L.R. n. 11/01;
- il Regolamento Provinciale per la disciplina del Rilascio delle Autorizzazioni e dei Controlli in Materia Ambientale, nonché il Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi provinciali;

- l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 con il quale sono stati attribuiti ai dirigenti le funzioni e responsabilità in materia di provvedimenti di autorizzazione, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;
- il Decreto del Presidente della Provincia di Brindisi n. 36 del 14/04/2022, con il quale sono state confermate al Dott. Pasquale Epifani, le funzioni dirigenziali dell'Area 4, Settori Ecologia-Ambiente-Mobilità..

Richiamati:

- la determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi che, come desumibile dal verbale trasmesso con nota prot. n. 17542 del 01/06/2022 ha deciso *di poter considerare chiusi i lavori della Conferenza di Servizi decisoria considerando NON soddisfatta la compatibilità ambientale del progetto in questione in relazione agli aspetti relativi alla tutela del paesaggio e all'utilizzo delle aree agricole per le motivazioni riportate nei pareri espressi dagli Enti interessati;*
- la nota, prot. n. 17743 del 06/06/2022, con la quale si comunicavano al proponente i motivi ostativi per il positivo accoglimento dell'istanza nella parte in cui si rappresentava che, *avendo tutti gli enti competenti ad esprimersi in merito alla compatibilità paesaggistica e all'utilizzazione delle aree agricole dell'intervento in questione, oltre che al rilascio del provvedimento finale di accertamento (Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia, ARPA e Servizio Agricoltura), espresso il loro argomentato parere non favorevole, allo stato si ritiene che non vi siano i presupposti affinché il provvedimento finale di VIA possa considerarsi quale provvedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica e, ancor più, non vi siano i presupposti per considerare in senso più generale soddisfatta la condizione di compatibilità paesaggistica dell'intervento in questione;*
- le note con le quali il proponente ha presentato le proprie osservazioni ai motivi ostativi per il positivo accoglimento dell'istanza.

Ritenuto di dover adottare il provvedimento definitivo sulla base della determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, relativamente all'istanza presentata dalla NUOVO PROGETTO ENERGIA SRL, per il rilascio del provvedimento autorizzativo unico regionale nonché all'istanza di espletamento della procedura di VIA, sulla base delle posizioni prevalenti di cui ai pareri innanzi richiamati atteso che le osservazioni presentate dal proponente non risultano sufficienti a superare i pareri negativi espressi dagli enti in merito alla compatibilità paesaggistica dell'intervento in questione, oltre che al rilascio del provvedimento finale di accertamento, in conformità a quanto stabilito dalla Conferenza di Servizi decisoria che ha considerato non soddisfatta la compatibilità ambientale del progetto in questione in relazione agli aspetti relativi alla tutela del paesaggio e all'utilizzo delle aree agricole per le motivazioni riportate nei pareri espressi dagli Enti interessati.

Ritenuto infine che con le ultime disposizioni normative di cui al D.lgs n. 199/2021 e L.R. n. 51/2021, nelle more dell'individuazione delle aree idonee per l'installazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili è consentita la loro realizzazione solo su specifiche aree quali quelle oggetto di bonifica, cave e miniere dismesse, ecc., restando precluse, al momento, le aree destinate ad attività agricole come quelle da utilizzare per l'installazione dell'impianto in questione.

Considerata la premessa quale parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27-bis del TUA, sulla scorta delle posizioni riportate nella determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi, atteso che l'intervento non è compatibile con gli obiettivi di qualità della campagna brindisina, poiché è errata a monte la scelta localizzativa, in ragione delle peculiari ed identitarie caratteristiche di naturalità e di pregio della plaga di territorio prescelta, non sussistono le condizioni per il positivo accoglimento dell'istanza relativa al progetto per la realizzazione di un *“arco fotovoltaico della potenza di 4,983 MW, incluso opere di connessione, da realizzarsi in agro di Francavilla Fontana”* presentato da NUOVO PROGETTO ENERGIA in relazione anche al giudizio NON favorevole di compatibilità ambientale e, pertanto,

NON AUTORIZZA

Il rilascio del provvedimento autorizzativo unico regionale per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto in questione.

Il presente provvedimento verrà pubblicato per intero sul sito web della Provincia di Brindisi e verrà notificato al proponente e agli Enti interessati

Si attesta che il presente atto, così come sopra formulato, non contiene dati e riferimenti che possano determinare censure per violazione delle norme sulla protezione dei dati personali, di cui al D. Lgs. n. 196/03.

Avverso il presente provvedimento è ammesso entro 60 giorni ricorso al T.A.R. competente e ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

Il Dirigente del Servizio

Dott. Pasquale Epifani

firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai
sensi dell'art. 3, c.2, D.Lgs. n. 39 del 1993

Il sottoscritto, Responsabile del Procedimento, dichiara che in merito alla relativa istruttoria della pratica non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia, l'astensione dal procedimento.

Brindisi, 14/06/2022

Il Responsabile del Procedimento

Dott. D'Urso Oscar Fernando

* firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai
sensi dell'art. 3, c.2, D.Lgs. n. 39 del 1993

Il sottoscritto, Dirigente competente ad adottare l'atto, dichiara che in merito al relativo procedimento non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia, l'astensione dal procedimento e dall'adozione del presente atto.

Brindisi 14/06/2022

Il Dirigente del Servizio

Dott. Pasquale Epifani

* firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai
sensi dell'art. 3, c.2, D.Lgs. n. 39 del 1993